

gressivamente: dominare quindi anche su tutte le forze economiche organizzate, sia di datori sia di prenditori di lavoro, le quali avrebbero potuto divenire tra l'altro forze politiche avverse.

Infine il fascismo intese risolvere radicalmente il problema dello sciopero e della serrata: risolverlo, eliminandoli entrambi (1). In ciò è la sostanza della sua riforma.

Questa eliminazione non si spiega, come principio, se ci fermiamo alla concezione del diritto individuale di lavorare e di non lavorare. Bisogna andare oltre questo aspetto privatistico del problema.

È anzitutto evidente che l'esercizio di un diritto individuale può presentarsi per la società e quindi per lo Stato, assai diverso secondo che si pratici da pochi, da molti, da tutti. Sarebbe esiziale alla società che, per esempio, i più esercitassero il diritto individuale del celibato. Sarebbe pericoloso per la società, e lo Stato non potrebbe consentirlo, che i più si facessero ragione da se stessi, vale a dire che il diritto individuale alla legittima difesa si estendesse oltre i casi in cui si può rigorosamente parlare di legittima difesa. Sarebbe inconcepibile per uno Stato civile che l'individuo, anche avendo ragione, preferisse ottenerla coi suoi mezzi anziché ricorrere ai mezzi fissati dalla legge. Quindi gli stessi diritti individuali possono subire limitazione o amplificazione dallo Stato, secondo le condizioni storiche, secondo i fini che lo Stato si propone, secondo l'azione compiuta, o non compiuta, dagli individui. Così, in date condizioni sociali può essere benefico estendere il porto d'armi; ma in altre condizioni politiche, può essere necessario invece limitarlo o abolirlo.

Ogni qual volta quindi si può constatare che vi è una estensione pericolosa o nociva alla collettività, dell'esercizio di un diritto individuale, lo Stato può limitare questo diritto fino a sospenderlo. Potrà poi riconoscere o meno all'individuo altre forme di tutela, a difesa degli interessi in questione o in sostituzione di quei diritti limitati o soppressi.

Nei riguardi dello sciopero, possiamo osservare che l'amplificazione dell'esercizio di questo diritto, oltre gli stretti limiti suoi propri, richiama inevitabilmente l'intervento dello Stato per un duplice ordine di cause.

---

(1) Vedi le disposizioni del nuovo Codice Penale, art. 502 e seguenti. Cfr. GUIDO ZANOBINI, *Corso di diritto corporativo*, Milano, Giuffrè, 1937 XV, pag. 369.